Ultimo aggiornamento 17/07/2025

Punto 2 (BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA')

2.1 È possibile che partecipino 3 attività che provengono da borghi vicini ma diversi (esempio Pievebovigliana e borgo Pontelatrave)

Si, è possibile. È necessario che tutti i borghi siamo iscritti all'elenco. Inoltre la riserva è inizialmente intesa rispetto alle imprese che hanno sede legale/operativa nei borghi ammessi a graduatoria del bando "borgo accogliente" anche nella modalità aggregata.

2.2 Può partecipare alla domanda non come capofila, la società che ha la proprietà dell'immobile e che fa gli investimenti nei servizi del turismo, i quali poi verranno gestiti dalla società di gestione (come per il bando riqualificazione) oppure deve partecipare sempre e solo la società che gestisce la struttura?

Può partecipare anche la società che ha la proprietà dell'immobile, fatto salvo le disposizioni del bando rispetto al requisito del codice Ateco (punto 2 del bando: "I beneficiari dovranno esercitare attività economica principale o secondaria rientrante nei codici ATECO 2025 di cui in Appendice A. Nei progetti in forma associata, almeno un partner (capofila) dovrà esercitare attività economica principale o secondaria rientrante nei codici ATECO 2025 di cui in Appendice A e, previa verifica di coerenza del contenuto progettuale rispetto alle finalità del presente bando, potranno essere ammessi a finanziamento partner appartenenti ad altri settori che presentino linee di investimento strettamente correlate e coerenti con il progetto presentato."). Si evidenzia in ogni caso che per quel che riguarda gli immobili la spesa massima ammissibile 'per opere murarie e assimilate' non può superare il 20 % degli altri costi ammissibili.

2.3 I bagni possono partecipare non come capofila ma come aggregata?

Gli stabilimenti balneari posso partecipare nei limiti previsti dal bando, ricordo tra i requisiti che la sede (legale o operativa) deve essere ubicata nei borghi e il possesso del codice ATECO in caso di presentazione singola o come capogruppo. Si precisa che è ubicata nel borgo anche una impresa con sede operativa fuori dalla perimetrazione del borgo nel caso di comuni sotto i 5000 abitanti.

2.4 Possono accedere al bando anche i ristoranti (Ateco 56.10.12) e gli agriturismi (alloggi Ateco 55.20.52) gestiti da imprese agricole in comuni sotto i 5.000 abitanti?

Si, come indicato a pagina 37 le macro categoria dei codici Ateco ammissibili includono sia il codice 55 che 56

2.5 In caso di Reti o RTI possono far parte della rete o raggruppamento soggetti aventi rapporto di parentela tra di loro?

Esempio: Reti o RTI composte da imprese con diverse partita IVA e ognuno con titolari/soci diversi che sono parenti o coniugi (padre, madre, figli, etc) aventi residenze e nuclei familiari diversi?

Si ricorda che, come previsto a pg. 7 del bando, ogni impresa dovrà essere indipendente, cioè non associata e non collegata, rispetto a ogni impresa componente l'aggregazione. (ai sensi del Reg. (UE) n.651 del 17 giugno 2014, Allegato I)

Il rapporto di parentela non è di per sé una discriminante rispetto alla possibilità di presentarsi in rete, rispetto al tema si rammenta che sono stati posti alla Commissione nel corso del tempo una serie di quesiti sulle modalità per valutare le relazioni di associazione e collegamento che avvengono attraverso persone

fisiche. Da ultimo, si chiede: a) se, nel caso di due società partecipate rispettivamente al 100% da due persone fisiche tra cui intercorre un rapporto di parentela, il rapporto di parentela costituisca un elemento che impone di presumere un rapporto di collegamento tra le due società; b) se la mancanza di una partecipazione societaria della medesima persona fisica in ognuna delle imprese considerate, consenta di escludere un rapporto di collegamento tra esse; c) se un rapporto di parentela tra più soggetti partecipanti in un'impresa comporta un rapporto di collegamento quando alcuni di essi controllano un'altra impresa. Appare opportuno sintetizzare gli elementi da considerare nel valutare le relazioni di associazione e collegamento attraverso persone fisiche anche alla luce della recente giurisprudenza comunitaria. La Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese prevede, all'art. 3, paragrafo 3, che "le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino la loro attività o una parte della loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui". La definizione dei mercati dovrebbe essere individuata in base alla nozione di mercati ai fini del diritto della concorrenza (considerando 12 della Raccomandazione). Il decreto ministeriale 18 aprile 2005, al fine di agevolare la valutazione di tali situazioni, aveva indicato che: a) si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione; b) la valutazione del collegamento passa dalla verifica di una serie di condizioni. La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale. Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Queste indicazioni del decreto ministeriale, che erano meramente esemplificative, devono attualmente essere lette alla luce della recente giurisprudenza comunitaria in materia. In particolare, la Corte di Giustizia, nella sentenza 27 febbraio 2014, si è espressa sulla corretta interpretazione delle relazioni di collegamento tra imprese attraverso persone fisiche con particolare riferimento alla condizione dell'agire di concerto. La sentenza, partendo dalla considerazione per cui la definizione di PMI mira a valutare la realtà economica dell'impresa, escludendo da tale ambito i gruppi il cui potere supera quello di una PMI, arriva ad affermare che possono essere considerate «collegate» quelle imprese per le quali l'analisi delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono, tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un'entità economica unica, anche qualora non intrattengano formalmente nessuna delle relazioni elencate all'art. 3, paragrafo 3, primo comma, della Raccomandazione 6 maggio 2003. Sono ritenute agire di concerto le persone fisiche che si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate un'influenza che esclude che queste ultime possano essere considerate economicamente indipendenti l'una dall'altra. La realizzazione di questa condizione dipende dalle circostanze di specie, senza essere necessariamente subordinata alla sussistenza di rapporti contrattuali tra tali persone e neppure alla constatazione dell'intento, da parte loro, di aggirare la definizione di microimprese, piccole e medie imprese. Premesso che la relazione tra imprese che si realizza attraverso persone fisiche rilevante ai fini della disciplina in esame è solo quella di collegamento e non quella di associazione, sulla base di questa giurisprudenza si possono effettuare le seguenti considerazioni. La valutazione della relazione di collegamento tra imprese attraverso persone fisiche non può basarsi su elementi formali, ma deve discendere dall'analisi concreta e complessiva delle reciproche relazioni tra imprese che attestino l'esistenza di un'entità economica unica. Non rileva la sussistenza o meno delle relazioni indicate dall'art. 3, paragrafo 3, della Raccomandazione. Il rapporto di parentela è un elemento da considerare significativo, ma non di per sé sufficiente a ritenere sussistente una situazione di collegamento tra imprese. La mancanza di partecipazioni reciproche così come il possesso di partecipazioni di minoranza in presenza di rapporti di parentela non escludono la possibilità di un rapporto di collegamento tra imprese. In conclusione, si deve valutare in modo complessivo non solo l'entità della partecipazione societaria dei vari soggetti, ma anche, a titolo d'esempio, i loro rapporti personali, i loro rapporti economici, chi ricopre la carica di amministratore nelle imprese, quali sono i rapporti economici tra le imprese, come esse operano sul mercato.

2.6 Per la partecipazione al bando in oggetto, al momento della presentazione delle domande le imprese devono risultare da Visura camerale costituite e attive, oppure, anche costituite e inattive, con l'obbligo di attivazione di uno o più codici Ateco previsti da bando al momento di richiesta del contributo.

Tra i requisiti previsti alla data di presentazione della domanda e della concessione del contributo (punto 2.3 lettera c pg.6) vi è appunto indicato che l'impresa debbano "essere attive ed avere l'attività economica, principale o secondaria, rientrante nei settori di attività indicati dai codici ATECO 2025 di cui all'Appendice A, come risultante dal certificato CCIAA alla data di presentazione della domanda".

2.7 Considerando che l'impresa al momento di presentazione della domanda deve essere costituita e attiva con almeno uno dei Codici Ateco previsti dal bando, può partecipare indicando nella domanda di partecipazione che l'investimento verrà realizzato con un Codice Ateco (sempre tra quelli previsti dal bando) ma al momento non presente in Visura camerale?

A titolo di esempio:

Al momento della partecipazione il Codice Ateco attivo dell'impresa è 93.19.10 (quindi ammissibile), e il progetto di investimento ha ad oggetto l'introduzione di una nuova attività con Codice Ateco 55.20.42 da attivare entro il termine per la richiesta del contributo.

Il bando prevede che il codice ATECO debba essere posseduto in fase di presentazione della domanda, e chiarisce che il codice ATECO deve riferirsi a quello per la cui attività vengono effettuati gli investimenti e richiesti i contributi, perciò non è possibile prevedere un codice ATECO da attivare successivamente. (pg. 6 punto 2.3 lettera C nota n. 3)

2.8 Un chiarimento sulla lettera g) relativa ai beneficiari del bando, dove si legge che l'impresa che effettua gli investimenti sul bene deve essere "[...] gestore dello stesso in virtù di un contratto di locazione d'azienda o fattispecie assimilabili ed in uso nella prassi aziendale". La società interessata al bando ha attualmente in gestione con regolare contratto di locazione un immobile di privati, e le chiedo pertanto conferma che tale fattispecie ricada in quelle previste dal bando.

Si rientra nel bando, si evidenzia che, come previsto dal punto 2.3 lettera g) è previsto che Il soggetto gestore deve essere autorizzato alla presentazione della domanda dal proprietario dell'immobile (o dai proprietari del 100% dell'immobile), che ne assume in solido le responsabilità e gli obblighi previsti dal presente bando sottoscrivendo apposita liberatoria di cui all'allegato 17. Inoltre si ricorda che i contratti di locazione devono avere un termine utile capace di garantire anche gli obblighi connessi alla stabilità delle operazioni (punto 8.3).

2.9 In relazione ai requisiti di accesso al bando, in particolare, poiché il bando prevede che l'impresa debba "essere proprietaria dell'immobile sul quale viene effettuato l'intervento ovvero gestore dello stesso in virtù di un contratto di locazione d'azienda", essendo uno dei due soci proprietario del terreno, non avendo ancora conferito alla società la proprietà del terreno, ed avendo come unico titolo disponibile un contratto di locazione di terreno, si domanda se la "locazione di terreno" (diversa dalla "locazione d'azienda") sia considerata una situazione accettabile ("fattispecie assimilabile") per poter partecipare al bando.

La situazione è fattispecie assimilabile a quella prevista dal bando al punto 2.3 lettera g), rispetto alla quale si rammenta che, come previsto dal punto 2.3 lettera g) è previsto che Il soggetto gestore deve essere

autorizzato alla presentazione della domanda dal proprietario dell'immobile (o dai proprietari del 100% dell'immobile), che ne assume in solido le responsabilità e gli obblighi previsti dal presente bando sottoscrivendo apposita liberatoria di cui all'allegato 17. Inoltre si ricorda che i contratti di locazione devono avere un termine utile capace di garantire anche gli obblighi connessi alla stabilità delle operazioni (punto 8.3).

2.10 E' ammissibile un partenariato composto da tre imprese di cui:

- 1) Azienda con codice Ateco ammissibile e sede nel centro storico di un comune X inserito nell'elenco (CAPOFILA)
- 2) Azienda senza codice Ateco ammissibile, ma attività propedeutica al progetto, con sede nel centro storico di un comune Y inserito nell'elenco (Partner)
- 3) Azienda con codice Ateco ammissibile e sede nel centro storico di un comune X inserito nell'elenco (Partner)

Nello specifico possono partecipare ad uno stesso partenariato imprese con sede in comuni diversi ma inseriti nell'elenco regionale?

Per quanto riguarda i codici ateco, il bando prevede che nelle aggregazioni solo il capofila debba possedere il codice ateco previsto all'appendice A, per gli altri partner è necessario che le linee di intervento siano strettamente correlate al progetto presentato. (pg. 37 del bando). rispetto all'ubicazione delle imprese si precisa che è necessario che tutte le imprese siano ubicate nei borghi iscritti all'elenco. Inoltre la riserva è inizialmente intesa rispetto alle imprese che hanno sede legale/operativa nei borghi ammessi a graduatoria del bando "borgo accogliente" anche nella modalità aggregata.

2.11 A.T.I. - Autonomia dei partecipanti

In caso di partecipazione in forma associata (ATI), si richiede conferma circa l'eventuale incompatibilità tra imprese legate da rapporti di partecipazione, controllo o governance, oppure se siano ammissibili anche compagini in cui esistano collegamenti societari, diretti o indiretti, tra i soggetti partecipanti.

Nel caso di partecipazione in forma aggregata ogni impresa dovrà essere indipendente, cioè non associata e non collegata, rispetto a ogni impresa componente l'aggregazione. (pg. 7)

2.12 Codici ATECO - Composizione mista

Si desidera avere riscontro circa la possibilità che, in un'ATI composta da tre soggetti, due di essi svolgano attività ricettiva e/o di ristorazione (con codici ATECO ammissibili), mentre il terzo eserciti un'attività di commercio non rientrante tra i codici previsti nell'Appendice A. In tal caso, si chiede se la presenza di quest'ultimo comprometta la validità della compagine o l'ammissibilità complessiva.

Per progetti in forma associata, almeno un partner (capofila) dovrà esercitare attività economica principale o secondaria rientrante nei codici ATECO 2025 di cui all'elenco citato all'appendice A e, previa verifica di coerenza del contenuto progettuale rispetto alle finalità del presente bando, potranno essere ammessi a finanziamento partner appartenenti anche ad altri settori (oltre a quelli sopra elencati) che presentino linee di investimento strettamente correlate con il progetto presentato. (pg.37)

2.13 PER I PROGETTI IN FORMA ASSOCIATA, I SOGGETTI PARTNER POSSONO PARTECIPARE ALL'AGGREGAZIONE RIVOLGENDO IL PROGETTO AL'IMPLEMTAZIONE DI UN NUOVO CODICE ATECO (es.

attuale ristorante con codice ATECO 56 che intende ampliare la propria attività in un borgo storico prevendendo anche una nuova gelateria, attività che non è attiva al momento della domanda e che sarà oggetto della sua progettualità)

Il bando prevede il possesso del codice ATECO indicato all'appendice A, sebbene in questo caso il tipo di attività sia rientrante nella macrocategoria 56 come quello della ristorazione, si suggerisce di registrare anche il codice Ateco collegato alla progettazione proposta.

2.14 IN CASO DI RETE DI IMPRESE, È POSSIBILE COINVOLGERE UN IMPRESA AGRICOLA, IN CASO AFFERMATIVO, SI PUO' COINVOLGERE UN IMPRESA AGRICOLA AFFITTUARIA DI TERRENI RICONDUCIBILI A UN SRL CON AMMINISTRATORE LO STESSO TITOLARE DELL'IMPRESA AGRICOLA?

È possibile coinvolgere un'impresa agricola, si rammenta però che ogni impresa appartenente alla rete, dovrà essere indipendente, cioè non associata e non collegata, rispetto a ogni impresa componente l'aggregazione. (ai sensi del Reg. (UE) n.651 del 17 giugno 2014, Allegato I)

Si ricorda, inoltre, che in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria applicabile (art. 1 Reg UE 2831/2023 "De minimis"), possono presentare domanda e ricevere l'agevolazione tutte le imprese che hanno le caratteristiche evidenziate nel Bando, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
- i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

2.15 IN CASO DI PROGETTI IN FORMA ASSOCIATA (ATI DA COSTITUIRE SUCCESSIVAMENTE ALL'INVIO DELL'ISTANZA), LE CONVEZIONE CON COMUNI, ENTI DI RICERCA ECC. DEVONO ESSERE AUTENTICATE DA NOTAIO O È SUFFICIENTE UNA SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA?

Come indicato a pagina 5 eventuali accordi "sono regolati e disciplinati da apposita convenzione nella forma di scrittura privata", non è necessario sia autenticata.

2.16 LE SPESE NOTARILI PER LA COSTITUZIONE DELL' ATI POSSONO ESSERE INCLUSE TRA QUELLE AMMISSIBILI?

Si sono ammissibili.

2.17 Una società partecipata da vari enti pubblici è ammissibile a presentare domanda? L'azienda è partecipata da un Unione Montana, due comuni e un'università (il tutto per un importo di quote che non supera nemmeno il 5% delle quote di partecipazione societaria).

La partecipazione di enti pubblici superiore o uguale al 25% fa considerare l'impresa come 'Grande impresa'. Pertanto la percentuale del 5% andrebbe bene è però necessario verificare che non ci sia nemmeno controllo sulla governance, a titolo di esempio:

- Una impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto.
- Ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori.
- Può esercitare un'influenza dominante tramite contratto o statuto.
- Controlla congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto con altri soci.

2.18 L'azienda proprietaria dell'immobile vorrebbe creare un'aggregazione con l'azienda gestrice (tra loro sono autonome), è possibile?

Nel rispetto delle previsioni del bando per le aggregazioni è possibile. (es. min 3 imprese, codice ATECO del capofila e coerenza dei partner, limite del 50% delle spese...)

2.19 Nel caso di acquisto di immobile può bastare avere un contratto preliminare che obbliga all'acquisto in caso di ammissione al bando, specificando clausole che obbligano sia l'impresa che la parte venditrice?

Sì, in fase di presentazione della domanda sarà sufficiente un contratto preliminare. Si evidenzia comunque che entro la data del primo pagamento del contributo dovrà essere presentata idonea documentazione atta a dimostrare l'effettiva disponibilità dell'immobile sul quale viene effettuato l'intervento.

In alternativa si può optare per un contratto di affitto con l'attuale proprietario, registrato entro luglio, che dovrebbe prevedere di avere il possesso dell'immobile da settembre 2025 (in questo caso non sfruttando il contributo del 10% sull'acquisto) ma facendo i lavori di ristrutturazione della struttura?

Si è possibile anche questa soluzione, sebbene si ricada negli obblighi previsti dal punto 2.3 lettera g) del bando. Si suggerisce di prendere visione anche della FAQ 2.8.

2.20 In riferimento al punto 2.3 lettera f), nel caso di ditta individuale che non soddisfi una delle due formule proposte per la sostenibilità finanziaria, è comunque possibile partecipare all'avviso purché la copertura finanziaria sia garantita da finanziamento da terzi, dato che non è possibile fare un aumento del capitale sociale?

Ai sensi dell'Appendice G del bando, è possibile la partecipazione anche di un'impresa che non soddisfi nessuna delle due formule indicate, a patto che dichiari la modalità (MEZZI PROPRI E/O FINANZIAMENTI ESTERNI) con cui intende garantire la sostenibilità finanziaria del progetto purché sia rispettata la seguente formula:

CP-I=X,

dove:

CP = costo del progetto che ciascuna impresa intende sostenere

l= intervento agevolativo richiesto da ciascuna impresa calcolato in base alla intensità di aiuto stabilite nel bando

X= costo netto del progetto al quale fornire copertura finanziaria e quindi la

La copertura finanziaria sarà quindi verificata se si otterranno risorse finanziarie almeno pari alla seguente formula:

 $X = \Delta CS + \Delta F$

Dove

Δ CS: 1) AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE VERIFICATO AL MOMENTO DELLA DOMANDA. Sarà ammissibile solo un incremento determinato da nuove risorse dei soci, anche nuovi soci rispetti alla compagine sociale al momento della domanda. Tale incremento,

essendo ammesso solo con "nuove risorse" non potrà essere determinato da operazioni di trasferimento di quote di capitale netto a capitale sociale e dovrà essere effettuato successivamente alla domanda presentata.

2) oppure FINANZIAMENTO SOCI, FRUTTIFERO O NON FRUTTIFERO: TALE FINANZIAMENTO DOVRÀ ESSERE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. Nella delibera di approvazione dovrà essere esplicitato che il finanziamento è relativo alle attività progettuali presentate e dovrà anche prevedere un esplicito piano di ammortamento dello stesso.

In entrambi i casi, dovrà poi essere esplicitamente indicato IN BILANCIO con modalità tali che sia evidente ai terzi.

 Δ F= un incremento determinato da un FINANZIAMENTO DA TERZI ottenuto successivamente alla domanda, dove per "terzi si intende esclusivamente:

- 1) FINANZIAMENTO BANCARIO ammesso nella sola versione di mutuo o prestito (pertanto nella erogazione di una determinata somma restituita dietro il pagamento di un tasso di interesse predeterminato e con un preciso piano di ammortamento);
- 2) STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI previsti dall'art. 26 comma 7 del D.L. 179/2012.

Qualora poi il soggetto avesse mezzi propri, questi potrebbero costituire garanzia per la copertura finanziaria?

Sì, a patto che sia esplicitamente indicato in bilancio con modalità previste dall'ultimo paragrafo dell'appendice G (pag. 55)

2.21 Un'impresa localizzata nel borgo storico (riportato su visura camerale) può realizzare un intervento su un immobile (non ancora di proprietà del soggetto proponente) situato in un altro borgo storico non ancora inserito come unità locale (sede operativa) in visura?

Ai sensi del punto 2.3, lettera g del Bando, l'impresa, alla data di presentazione della domanda e di concessione del contributo, deve essere:

- PROPRIETARIA dell'immobile sul quale viene effettuato l'intervento
- -ovvero GESTORE dello stesso in virtù di un contratto di locazione d'azienda o fattispecie assimilabili ed in uso nella prassi aziendale. In quest'ultimo caso, il soggetto gestore deve essere autorizzato alla presentazione della domanda dal proprietario dell'immobile (o dai proprietari del 100% dell'immobile), che ne assume in solido le responsabilità e gli obblighi previsti dal presente bando sottoscrivendo apposita liberatoria di cui all'allegato 17 del bando.

Tuttavia, ai sensi della lettera d del punto 2.3, il requisito di avere sede legale o SEDE OPERATIVA ubicata nel territorio della Regione Marche nei borghi iscritti all'elenco di cui all'art. 3 L.r. n. 29/2021 può essere soddisfatto anche dopo la data di chiusura del presente bando purché l'impresa si impegni a stabilirla entro la data del primo pagamento del contributo presentando idonea documentazione atta a dimostrare l'effettiva disponibilità dell'immobile sul quale viene effettuato l'intervento.

2.22 Nel caso in cui una società operante nel settore ricettivo, e avente sede in un borgo limitrofo, disponga di un contratto di affitto decennale su un immobile sito in un altro borgo storico, attualmente non agibile in quanto oggetto di lavori di ricostruzione post-sisma che si concluderanno entro pochi mesi, è possibile individuare tale immobile come oggetto dell'intervento progettuale?

Sì, e' possibile purché entro la data del primo pagamento del contributo si presenti idonea documentazione atta a dimostrare l'effettiva disponibilità dell'immobile sul quale viene effettuato l'intervento.

2.23 Nel caso in cui una società ricettiva intenda sviluppare un'attività di agricampeggio su un terreno condotto in affitto, è possibile, prima dell'avvio effettivo dell'investimento, sostituire tale terreno con un altro, anch'esso in affitto (ma con contratto di affitto stipulato dopo la Presentazione della domanda) e sempre localizzato nel medesimo Comune o in area ammissibile, senza compromettere la validità del progetto?

No, non è possibile in quanto, ai sensi punto 2.3 del bando, il requisito della condizione di proprietario o gestore di uno specifico immobile/terreno sul quale verrà effettuato l'intervento deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda e non possono essere contemplate azioni poste per adeguare il requisito mancante dopo tale data.

2.24 La presenza in sede di un controllo della Guardia di Finanza, sia ai fini fiscali sia ai fini di verifica di un contributo pubblico ricevuto, può essere una condizione ostativa alla presentazione della domanda o successivamente in fase di ricezione del contributo a prescindere dall'esito della stessa?

La situazione non è una condizione ostativa alla presentazione della domanda.

Tuttavia, qualora l'esito del controllo determini il venire meno del requisito di ammissibilità di cui al punto c) di pag 7 del bando questo determinerebbe l'ineleggibilità dell'impresa.

2.25 E' necessario produrre in sede di domanda l'accordo informale di partenariato?

Come descritto dalla pag. 16 del bando e all'appendice B del bando, per i raggruppamenti di imprese si dovrà allegare alla domanda:

- 1)Dichiarazione di intenti alla costituzione della RETE-CONTRATTO/RTI/ATS/ATI, redatta in forma di scrittura privata firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei partner di progetto (obbligatorio in caso di costituendo raggruppamento). Successivamente, l'atto costitutivo del RTI/ATI/ATS/Rete-Contratto dovrà essere obbligatoriamente formalizzato e trasmesso dall'impresa capofila entro e non oltre il termine ultimo previsto per l'invio della comunicazione di accettazione degli esiti istruttori congiuntamente alla comunicazione stessa.
 - 2) Oppure copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e/o del contratto integrativo della RETE CONTRATTO/RTI/ATS/ATI,
- 2.26 Avendo due aziende della filiera che sono ditte individuali quindi esenti nella presentazione dei bilanci, cosa dobbiamo presentare per poter verificare la sostenibilità finanziaria?

Relativamente ai dati richiesti invece per il calcolo della sostenibilità finanziaria (ossia Totale di Bilancio, Capitale Netto e Oneri finanziari netti), le imprese non tenute alla redazione di un bilancio CEE dovevano presentare l'Allegato 12 e una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà a firma del legale rappresentante certificando CN, OF e F. Si veda a proposito pag. 6 del bando.

2.27 Se l'unità locale nella quale si intende effettuare l'investimento al momento non è presente nella visura camerale come unità locale ma il codice ATECO risulta già attivo, posso

presentare la domanda per una unità locale che sarà presente sicuramente in fase di istruttoria e rendicontazione e sulla quale farò gli investimenti?

Si veda, FAQ 2.21

2.28 Posso prevedere e fare investimenti su più unità locali già attive (situate in immobili diversi ma tutte all'interno del borgo e a 100 mt. massimo di distanza tra di loro) per adeguare gli standard qualitativi anche delle altre strutture che possediamo?

Sì

2.29 Sono proprietaria di una casa cielo terra sita nel centro storico del mio paese. Sto presentando la cila al fine di ristrutturare i due bagni presenti nella casa. Potrei partecipare a questo bando volendo trasformare eventualmente la mia casa, nella quale sono presenti 4/5 camere da letto, in un b&b o affittacamere?

Al bando in oggetto possono partecipare solo imprese iscritte nel Registro delle imprese e/o nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio territorialmente competente, oppure liberi professionisti titolari di partita IVA e comunque che siano attive ed abbiano l'attività economica principale o secondaria rientrante nei settori di attività indicati dai codici ATECO 2025 di cui all'Appendice A, come risultante dal certificato CCIAA, alla data di presentazione della domanda.

2. 30 E' ammissibile una struttura, in particolare un bed and breakfast, di cui si abbia solo il comodato d'uso gratuito registrato? In particolare il punto g) pag. 6 del Bando esplicita specificamente che tra i beneficiari possono essere " i proprietari dell'immobile sul quale viene effettuato l'intervento ovvero gestore dello stesso in virtù di un contratto di locazione d'azienda o fattispecie assimilabili ed in uso nella prassi aziendale".

E' a carico dell'azienda proponente verificare se il comodato d'uso gratuito registrato sia assimilabile ad un contratto di locazione d'azienda.

2.31 La rete di imprese utilizzerebbe per le sue attività uno spazio pubblico di proprietà di un Comune previo corresponsione di canone di locazione al Comune stesso: per dimostrare la effettiva disponibilità dello spazio, vi manderemmo una nota del Comune che comunichi detta disponibilità, se finanziati naturalmente, provvederemo ad una convenzione con il Comune stesso.

Si rimanda al punto g) di pag 6 (sezione requisiti di ammissibilità) facendo notare che i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

- 2.32 Una società, avente codice ATECO 56.11.11, è proprietaria di diversi immobili ubicati all'interno del borgo oggetto di intervento, su cui insistono attività turistiche quali:
 - Ristorazione con somministrazione;
 - Attività ricettiva in forma di affittacamere
 - Alberghi e strutture simili

Alcune di queste attività, in particolare l'affittacamere, e l'albergo risultano attualmente gestite da società terze, pur restando gli immobili di proprietà della prima società. Tale società ha sostenuto nel corso del 2024 interventi di riqualificazione e valorizzazione sugli immobili, con spese già fatturate a proprio nome, comprese opere eseguite nella porzione destinata ad affittacamere.

 La società proprietaria può presentare domanda di contributo includendo nelle spese ammissibili sia gli interventi riferiti alla propria attività di somministrazione che quelli eseguiti nei locali attualmente gestiti da terzi in qualità di affittacamere, considerando che la titolarità della spesa e della proprietà resta in capo ad essa?.

La società proprietaria può presentazione domanda di contributo solo per gli interventi riferiti all'immobile in cui direttamente svolge la propria attività di somministrazione

2. La società terza, gestore dell'attività di affittacamere, può eventualmente presentare una propria domanda di contributo, anche in forma associata (es. rete d'impresa), per interventi distinti e futuri sugli stessi immobili, purché non sovrapposti a quelli già rendicontati dalla società proprietaria?

Si, purché siano rispettati i requisiti di cui alla lettera g) del punto 2.3

Punto 3 (INTERVENTI SPESE AMMISSIBILI)

- 3.1. È possibile l'acquisto di un pulmino nove posti per una attività di noleggio che partecipa al bando che lo vuole usare per trasportare i turisti per le escursioni e per accompagnarli dall' aeroporto?
- 3.2. Per la realizzazione del progetto necessiterebbero di due pulmini per il trasporto delle biciclette e anche altre bicilette da mettere a disposizione dei turisti, non ho visto nel bando esclusioni in questo senso, mi conferma che sarebbero spese ammissibili?

Come previsto al punto 3.3 lettera W) sono ammissibili le spese per l'acquisto di autovetture, veicoli, mezzi di trasporto di ogni genere, compresi tutti i tipi di allestimenti finalizzati al trasporto, imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni/strutture/mezzi galleggianti compresi relativi macchinari e allestimenti, solo se strettamente connesse al progetto presentato.

3.3 IN CASO DI OPERE MURARIE, SONO AMMESSE SOLO OPERE DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA (CHE RICHIEDONO TITOLI AUTORIZZATORI CILA E SCIA, DICHIRAZIONE DEL TECNICO)?

Si, si ricorda che tali spese devono essere strettamente pertinenti al progetto da finanziare e sono ammesse nel limite del 20% degli altri costi ammissibili. Il bando all'allegato C prevede appunto per la rendicontazione debbano essere presentati SCIA/CIA/permesso di costruire/intervento di edilizia libera.

3.4. L' ATTIVITA' DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE DELL'ISTANZA, NON ESSENDO UN ATTIVITA' ORDINARIA, È AMMISSIBILE NEL PROGRAMMA DI SPESA?

Le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza esterna specialistica (gestionale, commerciale, tecnica, di marketing, di internazionalizzazione etc.) devono essere strettamente necessaria per la realizzazione del progetto, non esclusivamente alla progettazione dell'istanza intesa come presentazione della domanda tramite portale.

3.5. IN MERITO ALLE SPESE AMMISSIBILI, IL LIMITE % DI DETERMINATE VOCI DI SPESA (es. opere murarie) % DEVE ESSERE CALCOLATO SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO PRESENTATO IN DOMANDA O NELLA RISPETTIVA TIPOLOGIA-MACROVOCE (es. attivi materiali)?

Il limite % è riferito agli altri costi ammissibili intendendo i costi complessivi del progetto e comunque con la previsione che il totale delle voci di spesa ricadenti nelle tipologie "A" non potrà essere inferiore al 40% del costo totale di progetto.

- 3.6 Come imputare correttamente le seguenti voci di spesa previste in un progetto di riqualificazione ricettiva? Nella categoria A.3 "Opere murarie ed assimilate" in quanto impianti o componenti connessi a opere edili (rientrando quindi nel limite del 20 %) oppure nella categoria A.1 "Beni strumentali e attrezzature" come attivi materiali autonomamente capitalizzabili?
 - 1. Pompe di calore aria-aria ad alta efficienza;
 - 2. Impianto elettrico con finalità domotiche (quadro di distribuzione, sensori smart, attuatori KNX, rete Wi-Fi mesh, serrature elettroniche);
 - 3. Persiane esterne in alluminio (quindi no le finestre ma solo le persiane).

L'inserimento delle voci di spesa sopraindicate in una o l'altra delle categorie possibili dipende dalla prevalenza delle opere murarie rispetto alla pura installazione.

Si suggerisce di leggere l'appendice C al punto 2.1 dove vengono indicati i documenti utili al fine della rendicontazione che possono chiarire quanto afferente alle opere murarie:

A2. Opere murarie:

- titoli di spesa;
- SCIA/CIA/permesso di costruire/intervento di edilizia libera;
- Titolo di godimento dell'immobile e documentazione a supporto;
- Visura catastale;
- Contratto di comodato registrato;
- Contratto di affitto;
- 3.7 Sono ammissibilità le seguenti voci di spesa relative alla creazione di uno spazio verde destinato a eventi, mostre ed esperienze turistiche, anche in ambito agroalimentare:
- acquisto e messa a dimora di varietà arboree antiche, tipiche del paesaggio locale e piante aromatiche;
- realizzazione di staccionate in legno e piccoli muretti di delimitazione,

essendo tali interventi sono da intendersi come funzionali alla fruizione turistica, all'accoglienza e all'organizzazione di esperienze sul territorio?

Sì, sono ammissibili purché le varietà arboree e/o piante aromatiche non siano destinate ai beni di consumo destinati alla vendita, ai sensi della lettera r) del punto 3.3 del bando.

- 3.8 Nel limite del 20% degli altri costi ammissibili, le seguenti voci come di seguito indicate, ricadono tra i beni strumentali e attrezzature oppure ricadono tra le opere murarie assimilate?
- impianto elettrico
- impianto termoidraulico
- Infissi (porte e finestre)

Le spese per impianti elettrici, termoidraulici e infissi sono da considerarsi opere edili in quanto strettamente connessi a opere murarie.

Si suggerisce di leggere l'appendice C al punto 2.1 dove vengono indicati i documenti utili al fine della rendicontazione che possono chiarire quanto afferente alle opere murarie:

A2. Opere murarie:

- titoli di spesa;
- SCIA/CIA/permesso di costruire/intervento di edilizia libera;
- Titolo di godimento dell'immobile e documentazione a supporto;
- Visura catastale;
- Contratto di comodato registrato;
- Contratto di affitto;
- 3.9 In riferimento al bando in oggetto, desideriamo chiedere se le spese relative all'arredo, quali armadi, letti, ecc., siano da considerarsi ammissibili.
- Sì, sono ammissibili sotto la voce ATTIVI MATERIALI, sottocategoria Beni strumentali e attrezzature.

Ricordiamo che la suddetta sottocategoria di spese andrà rendicontata allegando anche:

- -titoli di spesa
- -libro dei cespiti dei beni ammortizzabili;
- -documento di trasporto.
- 3.10 I costi che possono essere caricati per la parte progettuale, riguardano solo la progettazione strutturale ed infrastrutturale oppure possono essere caricati anche sulla redazione e predisposizione della proposta progettuale da candidare?
- Si, possono rientrare tra i costi immateriali
- 3.11 L'installazione di nuovi impianti elettrici ed idraulici possono rientrare all'interno della voce di spesa "impianti e attrezzature" (voce si spesa A, ovvero attivi materiali)?

Si consiglia di prendere visione della FAQ 3.6

3.12 Il consulente, più precisamente il fratello del coniuge del titolare dell'impresa (potenziale beneficiario del Bando), può fatturare oppure rientra tra le cause di esclusione del bando? In particolare, tale situazione rientrerebbe tra le spese non ammissibili indicate nella lettera n) pag. 11 del Bando ossia "le spese effettuate o fatturate all'impresa beneficiaria dal coniuge, da parenti o affini, entro il 3° grado del Igale rappresentante o dai soci dell'impresa stessa, compresi i costi indiretti funzionali alla realizzazione del progetto sostenute per il distacco dei dipendenti di rete, consorzi, reti soggetto e società consortili" (D.Lgs. 276/2003 art.30 4 ter)?

Confermiamo che la situazione descritta comporterebbe la non ammissibilità delle spese fatturate dal consulente.

Punto 6 (MODALITA' DI RENDICONTAZIONE)

6.1. SARA' POSSIBILE INTEGRARE CON IL CUP E APPOSITA DICITURA (CODICE TD20 O TD01) LE SPESE GIA FATTURATE?

Di seguito le modalità con cui procedere alla regolarizzazione dei titoli di spesa privi di CUP in quanto emessi anteriormente all'attribuzione del medesimo, fermo restando, l'obbligo di apposizione del CUP per tutte le fatture e le quietanze di pagamento emesse in data successiva all'attribuzione del citato codice.

Si precisa che a seguito delle modificazioni normative intervenute con D.L. n. 13 del 24, 12.2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 41 del 21.04. 2023, e successive modifiche, intervenute con L. n. 213 del 30.12.2023, si comunicano le modalità con cui procedere alla regolarizzazione dei titoli di spesa privi di CUP in quanto emessi anteriormente all'attribuzione del medesimo, fermo restando, l'obbligo di apposizione del CUP per tutte le fatture e le quietanze di pagamento emesse in data successiva all'attuazione del citato codice.

Fatture elettroniche

La fattura elettronica, per essere correttamente rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019, L'integrazione elettronica della fattura senza CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate (TD20)

In alternativa

La regolarizzazione può ritenersi adempiuta tramite presentazione, tramite Sistema Informativo, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla presente comunicazione. Unitamente alla predetta dichiarazione devono essere altresì tra smesse le copie delle PEC inviate ai fornitori nelle quali l'impresa concessionaria del contributo richiede alle imprese fornitrici la regolarizzazione delle fatture di competenza tramite inserimento del CUP,

Fatture cartacee

La fattura cartacea, per essere rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, mediante l'utilizzo di apposito timbro riportante la dicitura "Documento contabile finanziato a valere sul PR MARCHE FESR 2021/2027 Asse XX Obiettivo Specifico XX Bando XXX-CUP

Quietanze di pagamento

La quietanza di pagamento, per essere correttamente rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sulla copia cartacea di ciascuna quietanza di pagamento, mediante l'utilizzo di apposito timbro di cui al punto precedente

6.2. PER DATA DI INIZIO PROGETTO SI FA FEDE SOLO ALLA PRIMA FATTURA O AL PRIMO ORDINE FORMALE? NEL CASO IN CUI IL PRIMO IMPEGNO GIURIDICAMENTE RILEVANTE DI UNA SPESA SIA PRECEDNETE AL 01/06 LA SPESA È AMMISSIBILE? VISTO CHE DAL TENORE DELL'AVVISO FA FEDE LA DATA DI FATTURAZIONE.

A pagina 12 del bando viene chiarito che la data di avvio del progetto non può essere anteriore al 01/06/2024, che coincide con la data di ammissibilità delle spese sostenute.

Per "data di avvio" si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento o la data di inizio delle attività del personale interno e comunque non precedente al 01/06/2025 come chiarito in precedenza.